



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA
EX PQA IV

Prot. n. 64506

Provvedimento 29 agosto 2014 concernente la pubblicazione della proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Colli Bolognesi”, del relativo disciplinare di produzione e del relativo documento unico, a conclusione della procedura nazionale preliminare di esame della relativa richiesta, e la trasmissione alla Commissione UE della medesima richiesta.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTO il D.M. 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;

VISTO il D.P.R. 29.07.1975 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 318 del 2.12.1975, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata "Colli Bolognesi", ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modificazioni;

VISTO il D.M. 30.11.2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 295 del 20.12.2011 e sul sito internet del Mipaaf – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP, con il quale è stato approvato il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata "Colli Bolognesi", così come consolidato con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118 *quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

VISTO il DM 7.03.2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOC;

VISTA l'istanza pervenuta dal Consorzio Vini Colli Bolognesi, con sede in Monteveglio (BO), con la quale, conseguentemente alla presentazione della domanda di protezione della DOP dei vini "Pignoletto", è stata richiesta la modifica del disciplinare di produzione della DOC "Colli Bolognesi", nel rispetto della procedura prevista dal citato D.M. 7 novembre 2012;

CONSIDERATO che per la predetta domanda di modifica è stata espletata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato D.M. 7 novembre 2012, articoli 6 e 7, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 118 *septies* del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e, in particolare:

- è stato acquisito il parere favorevole della Regione Emilia-Romagna;
- è stata tenuta in data 3 aprile 2014 la riunione di pubblico accertamento in loco, presso la sede della Regione Emilia-Romagna, con la partecipazione di enti territoriali, organizzazioni di categorie vitivinicole, produttori ed operatori economici interessati;
- è stato acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'articolo 16 del D.lgs. n. 61/2010, espresso nella riunione del 16 aprile 2014, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOC "Colli Bolognesi";
- la citata proposta di modifica, ai sensi dell'articolo 8 del citato D.M. 7 novembre 2012, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 128 del 5 giugno 2014;
- entro il termine previsto di 60 giorni dalla predetta data di pubblicazione non sono pervenute istanze, contenenti osservazioni sulla citata proposta di modifica del disciplinare di produzione, da parte di soggetti interessati;

RITENUTO che è stata conclusa con esito positivo, nei termini sopra specificati, la procedura nazionale preliminare relativa all'esame della richiesta di modifica del disciplinare in questione e che la stessa richiesta risulta conforme alle condizioni stabilite nella parte II, titolo II, capo I,

sezione 2 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, e che pertanto sussistono i requisiti per procedere alla pubblicazione della proposta di modifica del documento unico e del disciplinare di produzione della DOP dei vini “Colli Bolognesi”, nonché per trasmettere alla Commissione UE la richiesta di modifica in questione;

DISPONE

ai sensi dell’articolo 9 del D.M. 7 novembre 2012 richiamato in premessa:

1) la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini “Colli Bolognesi”, da ultimo consolidato con il D.M. 30 novembre 2011 e aggiornato con il D.M. 7.03.2014 richiamati in premessa, e della relativa modifica al documento unico;

2) la trasmissione alla Commissione UE della richiesta di modifica in questione e della relativa documentazione, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione UE, ai sensi dell’articolo 70 *bis*, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n.607/2009.

Roma, 29/08/2014

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Emilio Gatto

ALLEGATO

A) Proposta di modifica del disciplinare di produzione consolidato della DOP dei vini “Colli Bolognesi”.

- a) nell’ambito di tutto l’articolato, sono soppresse le tipologie riferite al nome della varietà di vite “Pignoletto” e le relative disposizioni tecnico–produttive;
- b) all’art. 2, comma 3, del disciplinare della sottozona “Bologna”, relativamente alla base ampelografica della tipologia di vino Spumante, il nome della varietà di vite “Pignoletto” è sostituito con il sinonimo “Grechetto gentile”.

B) Proposta di modifica del documento unico riepilogativo (fascicolo tecnico) del disciplinare di produzione della DOP dei vini “Colli Bolognesi”, approvato con il D.M. 30 novembre 2011.

(Le modifiche sono evidenziate in giallo).

FASCICOLO TECNICO

1/11

Numero Fascicolo: PDO-IT-A0289

Domanda di nuova modifica

OMISSIS

2. CATEGORIE DI PRODOTTI VITICOLI

1. Vino
4. Vino spumante
5. Vino spumante di qualità
8. Vino frizzante
16. Vino di uve stramature

3. DESCRIZIONE DI VINI

"Colli Bolognesi"

Breve descrizione testuale
I vini DOC “Colli Bolognesi”, si presentano in diverse tipologie: alcune sono definite dal nome del vitigno prevalente che deve essere presente almeno per l’85% nell’uvaggio, mentre due tipologie sono a base ampelografia più ampia e portano il nome della unità geografica più piccola “Bologna”. Le tipologie a nome di vitigno prevalente sono: Barbera, Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Sauvignon, Riesling italico, e Pinot bianco e Pignoletto . Le caratteristiche organolettiche attese sono essenzialmente legate alle specificità intrinseche del territorio e dei vitigni prevalenti per ciascuna tipologia le quali assicurano la caratterizzazione del prodotto.

OMISSIS

OMISSIS**"Colli Bolognesi" Barbera frizzante****Breve descrizione testuale**

Il vino frizzante a denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi" deve essere ottenuto esclusivamente mediante la pratica della rifermentazione in recipiente chiuso per ottenere anidride carbonica endogena, con sovrappressione tra 1 bar e 2,5 bar misurata a 20°C. Si presenta nella tipologia "Barbera" e "Pignoletto" ~~distinte per il nome del vitigno prevalente,~~ che deve concorrere almeno per l'85% nell'uvaggio. La caratterizzazione organolettica della tipologia "frizzante" si estrinseca nella valorizzazione delle caratteristiche di freschezza, facilità di beva, gradevolezza aromatica specifiche della varietà caratterizzante.

OMISSIS**"Colli Bolognesi" sottozona Bologna spumante**

Breve descrizione testuale
I vini spumanti e i vini spumanti di qualità a DOC “Colli Bolognesi” sottozona Bologna sono ottenuti solo mediante la pratica della rifermentazione in recipiente chiuso per ottenere anidride carbonica endogena, con sovrappressione non inferiore a 3 bar misurata a 20°C. Si presentano in due tipologie: una a nome del vitigno prevalente “Pignoletto”, che deve concorrere almeno per l’85% nell’uvaggio, ed una a base ampelografia più ampia con nome della unità geografica più piccola “Bologna”. Le caratteristiche organolettiche attese sono essenzialmente legate alle specificità intrinseche del territorio e dei vitigni utilizzati nonché per gli aromi terziari forniti dai lieviti.

OMISSIS

"Colli Bolognesi" passito

Breve descrizione testuale
Il vino e il vino da uve stramature a denominazione di origine controllata “Colli Bolognesi” passito sono ottenuti prevalentemente da uve della varietà Pignoletto Grechetto gentile, che deve concorrere almeno per l’85% nell’uvaggio, sottoposte ad appassimento naturale o forzato a temperature analoghe a quelle naturali. La resa uva/vino non può superare il 50%. Le caratteristiche organolettiche principali derivano dal particolare metodo di elaborazione con appassimento delle uve e dalle caratteristiche tipiche del territorio e dei vitigni utilizzati che assicurano elevata alcolicità, un colore giallo dorato tendente all'ambrato, profumo delicato e un sapore gradevolmente amabile o dolce, caldo e vellutato.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (% vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (% vol)	
Acidità totale minima (g/l)	4,5
Acidità volatile massima (meq/l)	
Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)	

b. Rese massime

"Colli Bolognesi" Passito

Rese massima:
45 ettolitri per ettaro

OMISSIS

OMISSIS

6. VITIGNI PRINCIPALI

GRECHETTO GENTILE B. – VARIETÀ A BACCA BIANCA (MAIN)

OMISSIS

II. ALTRE INFORMAZIONI**1. INFORMAZIONI GENERALI**

Termine/i equivalente/i:	
Denominazione tradizionalmente usata:	No
Lingua della domanda:	italiano
Base giuridica per la trasmissione:	Modifica (articolo 118 <i>octodecies</i> , paragrafo 2, prima frase, del regolamento (CE) n. 1234/2007)
La presente scheda tecnica include modifiche adottate in conformità a:	
Tipo di modifica:	Modifica (articolo 118 <i>octodecies</i> , paragrafo 2, prima frase, del regolamento (CE) n. 1234/2007)

Motivi della modifica

Titolo:	Modifica della DOP Colli Bolognesi
Motivi:	Modifica al disciplinare di produzione che comporta più modifiche del documento unico di cui al all'articolo 94 comma 1 lettera d) del Reg. (UE) 1308/2013.

OMISSIS

b. Punto b)

Superiore
Riserva
Passito

OMISSIS